



COPIA

N°86 Reg. delib.	del 14-11-2023
---------------------	----------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE PREINTESA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025 -PARTE NORMATIVA- ED ACCORDO ECONOMICO ANNO 2023
----------------	---

Oggi **quattordici** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore 17:50, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Tasso Giuseppe	Sindaco	P
Baldo Alessandro	Assessore	P
Mantovani Cinzia	Assessore	P

3	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Gerlando Gibilaro.

Il Sig. Tasso Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	APPROVAZIONE PREINTESA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2023/2025 -PARTE NORMATIVA- ED ACCORDO ECONOMICO ANNO 2023
---	--

VISTI gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 16/11/2022 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

“Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come 15 rideterminati dall'art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018;

- j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett. h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;
- k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore);
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del presente CCNL;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente CCNL;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; 16
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30, comma 8 (Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni;
- aa) individuazione delle figure professionali di cui all'art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL;
- ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali;

ac) *previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno;*

ad) *modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22 del CCNL del 1.04.1999;*

ae) *definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;*

af) *criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018”.*

“Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. *Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.*

2. *L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.*

3. *L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.*

4. *Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).*

5. *Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad).*

6. *Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegua le trattative al fine di pervenire in*

tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 18 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 21.05.2018”.

COSTATATO quindi che in virtù della possibilità data dalla seconda parte del 1° comma dell'art. 8 citato la parte pubblica e la parte sindacale hanno raggiunto un accordo-preintesa per la distribuzione delle risorse disponibili di cui al comma 4 lett. a) dell'art. 7 valevole per il corrente anno 2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Amm.vo Contabile n° 427 del 14.09.2023, ad oggetto “Art. 79 CCNL 16/11/2022 – Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto – costituzione fondo anno 2023”, con la quale sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2023 in € 49.135,76 (di cui risorse stabili € 42.105,63, al netto della somma di € 2.644,33, non utilizzabile a causa del superamento del limite del fondo 2016, relativa alla RIA di personale cessato nel 2017-2018-2019 e risorse variabili € 7.030,13);

DATO ATTO che la preintesa, relativa al contratto decentrato integrativo 2023/2025, ha destinato per l'anno 2023 dette risorse (detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate e delle riclassificazioni previste dal CCNL);

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019 convertito nella Legge n° 58 del 28.06.2019, il quale detta nuove regole per la fissazione del tetto delle risorse per il salario accessorio del personale, in particolare lo stesso importo già determinato sulla base dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, potrà essere modificato da parte degli Enti Locali in aumento o diminuzione a condizione che sia garantita “la invarianza del valore medio pro capite riferito al personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

DATO ATTO CHE l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dalla L. 150/09, dispone testualmente “...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;

CONSIDERATO che quest'amministrazione intende realizzare i propri obiettivi programmatici avvalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili, nel rispetto della normativa legislativa, regolamentare e del CCNL vigente il tutto come richiamato nella relazione istruttoria che precede;

ATTESO che con la delibera della Giunta comunale n. 4 del 24.01.2023 è stato approvato il Piano della Performance 2023-2025;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 33 del 02.05.2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO), successivamente modificato ed integrato con delibere di giunta com.le n. 62 e 63 del 26.09.2023;

RICHIMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 02.05.2023 con la quale è stato approvato il PEG esercizio finanziario 2023 e contestualmente sono stati assegnati ai responsabili delle Posizioni Organizzative le risorse finanziarie per l'adozione degli atti di gestione per il corrente anno;

DATO ATTO che le risorse stanziare con il Bilancio di Previsione, il Piano Esecutivo di Gestione ed il presente atto potranno essere destinate solo a seguito della stipula del contratto decentrato integrativo 2023/2025 di cui alla preintesa citata, al quale dovrà essere allegata relazione tecnico illustrativa a firma del responsabile dell'Area Amministrativo/contabile;

CONSIDERATO CHE:

- è stata concordata con le Organizzazioni Sindacali l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto – 2023/2025 (**Allegato A**);
- detta preintesa disciplina gli istituti che la legge e i CCNL del comparto riservano alla contrattazione decentrata;

PRESO ATTO della Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico – Finanziaria redatta, ai sensi dell'art. 40, c. 3 sexies, del D. L.vo n° 165/2001 s.m.i., dal Responsabile dell'Area Amministrativo/contabile (**Allegato B**);

DATO ATTO che – con verbale del 06.11.2023, acquisito agli atti il 06.11.2023 prot. 10894 - il revisore del conto, ai sensi dell'art. 40 bis, c.1, del D. L.vo n° 165/2001 s.m.i., ha attestato la compatibilità delle disposizioni della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (**Allegato C**);

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del predetto contratto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico espresso dal dirigente del servizio personale, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n° 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal dirigente del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs n° 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere l'accordo riferito alle materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 16.11.2022 valevole per il triennio 2023/2025 nella versione sottoscritta come da preintesa sottoscritta che, allegata al presente atto, forma parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del vigente C.C.N.L.
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce "Personale – Contrattazione integrativa" dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale.

VISTA l'urgenza di concludere l'iter di definizione dell'accordo economico 2022, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA l'illustrazione sull'argomento del Presidente;

Voti favorevoli **UNANIMI** espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.94**

**Oggetto: APPROVAZIONE PREINTESA CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER
IL TRIENNIO 2023/2025 -PARTE NORMATIVA- ED ACCORDO
ECONOMICO ANNO 2023**

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

Regolarità tecnica

Parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento.

Data 06-11-023

Il Responsabile del Servizio
F.to Cacciatori Roberta

**PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000**

Regolarita' contabile

Parere favorevole di regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147bis comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

Data 06-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to Cacciatori Roberta

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Tasso Giuseppe

IL Segretario Comunale
F.to Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile area amm.vo-contabile, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi, con numero di registrazione all'albo pretorio .
- Viene comunicata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F.to_ Cacciatori Roberta

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
Cacciatori Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Fratta Polesine li

IL RESPONSABILE AREA AMM.VO - CONTABILE
F. to Cacciatori Roberta
